



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art.1. È costituita l'Associazione Culturale "Ragli – Ente del Terzo Settore", in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'ente è illimitata.

L'associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore".

Art. 2. - L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lg. 117/2017, in particolare:

- i. **lettera d)**: educazione, istruzione, formazione professionale, inclusa l'educazione alla legalità, e attività culturali;
- ii. **lettera i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- iii. **lettera p)**: interventi e servizi finalizzati all'inclusione sociale di persone svantaggiate;
- iv. **lettera q)**: attività di tutoraggio, facilitazione e supporto didattico nel settore artistico-culturale.

L'associazione persegue, in particolare, i seguenti scopi:

- i. diffondere la cultura del **Teatro** nei teatri, nelle scuole, nei centri ricreativi e nei contesti educativi e culturali;
- ii. promuovere attività artistiche, laboratoriali, formative e creative rivolte a bambini, adulti, educatori e operatori sociali;
- iii. favorire l'inclusione sociale attraverso attività artistiche;

- iv. costituire luogo di aggregazione culturale, crescita civile e scambio intergenerazionale;
- v. sostenere soggetti svantaggiati o con disabilità tramite attività artistiche adattate.
- vi. realizzare pubblicazioni editoriali, multimediali audio e video
- vii. organizzare mostre e conferenze
- viii. organizzare iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per i mezzi medesimi
- ix. organizzare il tempo libero per diffondere, promuovere, tutelare e migliorare le condizioni per la crescita culturale in ogni sua forma e genere
- x. valorizzare le trazioni popolari
- xi. sostenere nella linea poetica un'apertura verso una nuova concezione di linguaggio teatrale e cinematografico
- xii. gestire e coordinare festival
- xiii. realizzare spettacoli teatrali, opere filmiche, opere letterarie
- xiv. ambire al riconoscimento istituzionale per meriti e la promozione raggiunta con il lavoro effettuato
- xv. collaborare con la totalità degli enti ed associazioni che perseguono i medesimi scopi già menzionati

Le attività sono svolte in conformità ai principi di solidarietà, sussidiarietà e utilità sociale.

Art.3 - Per perseguire le finalità, l'associazione potrà svolgere, tra le altre:

- i. attività culturali: spettacoli, laboratori, corsi, mostre, convegni, rassegne, seminari, concerti, dibattiti e matinée
- ii. attività formative: corsi, laboratori, stage, aggiornamento insegnanti, alternanza scuola-lavoro, formazione operatori sociali;
- iii. attività editoriali: pubblicazioni, cataloghi, materiali didattici;
- iv. attività secondarie e strumentali (art. 6 CTS), con deliberazione del CD, purché compatibili con le attività principali;
- v. raccolte fondi occasionali o permanenti (art. 7 CTS).

L'associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS purché secondarie e strumentali, nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo e indicati nel bilancio.

Art.4 - L' Associazione Culturale " Ragli – Ente del Terzo Settore" è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere soci le persone fisiche o enti che condividono le finalità associative.

Non sono previste categorie di soci con diritti diversi

I soci hanno pari diritti e doveri e un solo voto ciascuno, senza limitazioni temporali (art. 24 CTS).

Le quote non sono trasmissibili se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.5. - L'ammissione avviene su domanda scritta del richiedente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione entro 60 giorni.

Il diniego deve essere motivato e notificato all'interessato.

Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

Art.6. - I soci devono:

- i. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- ii. contribuire alle attività associative;
- iii. mantenere un comportamento corretto e probò nei confronti dell'associazione.

Art.7. - I soci maggiorenni hanno diritto di voto per:

- i. modifiche statutarie,
- ii. elezione degli organi sociali,
- iii. approvazione dei bilanci

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità protratta;
- c) perdita dei requisiti;

d) espulsione per gravi violazioni statutarie o comportamenti contrari alla legge.

Il Consiglio Direttivo:

- a) comunica per iscritto all'interessato le contestazioni;
- b) concede almeno 10 giorni per controdeduzioni;
- c) delibera il provvedimento motivato.

La delibera è impugnabile davanti all'Assemblea entro 30 giorni, con sospensione dell'efficacia.

Art.8- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici o privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali, lasciti;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e delle attività diverse di cui all'art. 6 del medesimo decreto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- e) proventi da raccolte fondi;
- f) rimborsi e entrate compatibili con le finalità ETS.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che ne delibera l'utilizzo in coerenza con le finalità statutarie e con lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art.9. -L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige:

- a) bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi ministeriali di cui all'art. 13 CTS (o rendiconto per cassa se sottosoglia),
- b) bilancio sociale se obbligatorio.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato al RUNTS per via telematica. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti alla seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10. - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente (se nominato), l'Organo di Controllo (se obbligatorio ex art. 30 CTS); il Revisore legale (se obbligatorio ex art. 31 CTS).

Art.11- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, ciascuno dei quali ha diritto a un voto, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) nominare e revocare gli organi sociali;
- c) deliberare sugli indirizzi generali dell'attività associativa;
- d) deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità (posta elettronica, PEC, affissione, pubblicazione su sito o area riservata).

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a. in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa previsione statutaria o di legge.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato agli atti dell'Associazione.

Art.12- L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) gli atti di straordinaria amministrazione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione;
- d) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a. in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- b. in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo si applicano le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.13- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di legge.

Il Consiglio Direttivo è revocabile anche *ad nutum* dall'Assemblea in qualsiasi momento con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità associative, fatti salvi quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- c) delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza dei soci nel rispetto delle garanzie procedurali statutarie;
- d) determina l'ammontare delle quote associative;
- e) delibera lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse ex art. 6 CTS;
- f) cura la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri. Di ogni riunione è redatto apposito verbale, conservato nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art.15. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Art.16. - L'Associazione nomina un Organo di controllo o un Revisore legale nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Revisore legale, ove nominato, esercita il controllo contabile ai sensi di legge.

Art. 17. - Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio svolge funzioni consultive e di garanzia interna, esprimendo pareri non vincolanti sulle controversie associative.

Resta in ogni caso salva la facoltà dei soci di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio tra i soci

Art. 19- Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta in favore dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 20. - L'Associazione assicura la trasparenza della gestione e la pubblicità degli atti nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 21. - L'attività dei volontari è svolta nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le relative norme di attuazione.

